



REGIONE DELL'UMBRIA

**COMUNE DI MONTEFALCO**



**AREA TECNICA**

***SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DI VIA ANTONIO GRAMSCI IN MONTEFALCO CAPOLUOGO,  
CON PREVISIONE DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO  
E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FINALIZZATO AL  
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PEDONI***

committente  
COMUNE DI MONTEFALCO

responsabile Area Tecnica Comune di Montefalco  
PAOLA EMILI ingegnere

responsabile del procedimento  
PAOLA EMILI ingegnere

gruppo di progettazione  
CATERINO BONIFAZI architetto - *coordinamento generale, progetto architettonico*  
SALVINA ALLEGRA MASCI architetto - *sicurezza, progetto architettonico*  
FABIOLA SPADINI - *collaborazione generale*  
BRUNO ELEUTERI ingegnere - *progetto strutturale*  
rilievo topografico fornito dal Comune di Montefalco

***PROGETTO DEFINITIVO 1° STRALCIO FUNZIONALE***

**SCHEMA DI CONTRATTO**

ELAB.

**H**

data  
19.12.2015  
agg.

**BONIFAZI \* STUDIO DI ARCHITETTURA**  
06031 BEVAGNA (PG) ~ 17, via Primo Maggio  
Tel. e Fax: +39 0742 361075 ~ E-Mail: [info@archbonifazi.it](mailto:info@archbonifazi.it)

COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

Repertorio n.

CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione dei lavori di ***“SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANTONIO GRAMSCI IN MONTEFALCO CAPOLUOGO, CON PREVISIONE DELLA MODERAZIONE DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PEDONI”***

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ....., nella  
residenza Comunale,

Avanti a me dott. ...., Segretario del Comune di Montefalco,  
autorizzato per legge al rogito di contratti e atti in forma pubblica amministrativa  
nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del T.U. 267/2000, senza l'assistenza  
dei testimoni;

**SONO PRESENTI**

a) - ..... nato a ..... il ....., nella  
qualità di ....., che agisce in nome e per conto del  
COMUNE di MONTEFALCO, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267 del 18  
agosto 2000, di seguito indicato più brevemente stazione appaltante; – P.I.  
00450630546 C.F. 82001610540;

b) - il sig. .... nato a ..... il ....., C.F.: ....., nella sua qualità  
di ..... *(eventuale: se l'atto è sottoscritto da un procuratore speciale o  
generale dell'impresa richiamare ed allegare la procura generale o speciale)*  
dell'impresa ..... partita I.V.A. ....., con sede legale in .....,  
alla via ....., iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di

Commercio di ..... al n. ...., che nel prosieguo dell'atto verrà  
chiamata anche per brevità appaltatore;

Le parti sopra costituite, della cui identità personale e capacità di contrarre io  
Segretario Rogante sono certo, espressamente e spontaneamente dichiarano con il  
mio consenso di rinunciare all'assistenza di testimoni,

**PREMESSO CHE**

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. .... del  
..... è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori  
**“SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANTONIO GRAMSCI IN  
MONTEFALCO CAPOLUOGO, CON PREVISIONE DELLA MODERAZIONE  
DEL TRAFFICO E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FINALIZZATO AL  
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PEDONI”** presentato per un  
importo totale di € .....

- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n..... in data  
....., i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha  
offerto un ribasso percentuale del .....%, pari a € ..... oltre gli  
oneri, i costi per la sicurezza e la manodopera per un totale di importo contrattuale di  
€ ..... oltre IVA;

- ai sensi dell'articolo 106, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile  
unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità  
in data .....

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

### **Articolo 2. Ammontare del contratto.**

1. L'importo contrattuale ammonta a euro € ..... (diconsi euro .....).

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010; si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

### **Articolo 3. Condizioni generali del contratto.**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto e allegato al presente atto sotto la lettera "A", nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante allegato al contratto sotto la lettera "B" l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale, nonché gli elaborati grafici del progetto esecutivo.

3.Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico allegato al progetto.

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.**

1.Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d. m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Montefalco, all'indirizzo Piazza del Comune n.22.

2.Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Per quanto non previsto nel capitolato speciale d'appalto, in quanto applicabile, si fa rinvio alla disciplina di cui al D.M. 19.04.2000 n. 145.

4.1- L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.13.08.2010 n.136 e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, l'appaltatore dichiara che il conto corrente sul quale richiederà che siano effettuati i bonifici bancari è dedicato alle commesse pubbliche e si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge per tutta la durata del presente contratto.

Si dà atto che il C.I.G. dell'intervento è il seguente : .....

4.2-L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura–Ufficio territoriale del Governo della provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4.3- Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

nei termini e per gli effetti di cui all'art.3 della L.136 del 18.08.2010 costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14 del Capitolato speciale d'appalto, dovranno essere tassativamente eseguiti .....

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni .....  
(.....) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori in data .....

### **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al 1,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro .....

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.**

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto ( art. 16 e 17 ) e su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

#### **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 145/2000 e del capitolato speciale art. 57.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per: a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; c) attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od

estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3.L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4.La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5.L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6.Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### **Articolo 9. Contabilità dei lavori.**

1.La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2.La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

#### **Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

#### **Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.**

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Il pagamento degli stati di avanzamento avverrà secondo le modalità stabilite dall'art. 27 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

5. L'erogazione dei pagamenti sopra detti da parte dell'ufficio ragioneria sono subordinati al rispetto dei limiti del patto di stabilità interno.

#### **Articolo 13 Scadenza delle fatture**

Le parti concordano, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs.231/2002, che il termine di scadenza delle fatture relative al lavoro di cui al presente contratto, ai fini della decorrenza di interessi moratori, sia di sessanta giorni, in considerazione del fatto che il lavoro è finanziato con contributo regionale e pertanto sono necessari tempi maggiori del normale, in quanto si deve procedere periodicamente a rendicontazioni alla regione ed all'attesa delle relative erogazioni.

#### **Articolo 14 Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d. m. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

#### **Articolo 15. Regolare esecuzione , gratuita manutenzione.**

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del Certificato di Regolare Esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Articolo 16. Risoluzione del contratto.**

1. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D. lgs 81/2008 e del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto; n) in cui le transazioni finanziarie relative ai lavori di che trattasi, siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato a questa Amministrazione.

2.L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Articolo 17. Controversie.**

1.Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

2.E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.

3.Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Spoleto con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1.L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.

2.L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d. m. n. 145 del 2000.

3.Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4.L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5.Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6.Il Comune ha acquisito apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dalla CASSA EDILE di ..... in data .....

7. L'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.68/99).

#### **Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a)il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 81/2008;

b)un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori .

2.Il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

3.L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4.Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

#### **Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia ed in materia penale.**

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai sensi dell'art. 87 D.Lgs. 6/09/2011 n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, preso atto che l'importo di contratto è superiore ad Euro 150.000,00 , ma inferiore alla soglia comunitaria, si è proceduto alla acquisizione della documentazione antimafia prescritta dalla normativa vigente (cd. Comunicazione antimafia della Prefettura di ..... ) emessa in data ..... dalla quale risulta che nulla osta all'affidamento dei lavori.

**Articolo 21. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto degli articoli 118 e 125 comma 7 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante, nel caso di subappalto, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti.

L'appaltatore è comunque obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzie effettuate, nel rispetto comunque delle normative vigenti e dell'art. 49 del capitolato speciale di appalto.

**Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza ..... numero ..... in data ..... rilasciata dalla società ..... di ..... per l'importo di euro ..... (euro .....);

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4.La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5.Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

### **Articolo 23. Obblighi assicurativi.**

1.Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2.L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero ..... in data ..... rilasciata dalla società ..... di .....,  
come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ..... (euro ..... );

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ..... (euro .....).

3.Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.**

1.Fanno parte del presente contratto e sono ad esso allegati i seguenti documenti:

-il capitolato speciale d'appalto;

-l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell' articolo 3 del presente contratto;

2.Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma sottoscritti dalle parti e depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

-il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

-gli elaborati grafici progettuali;

-il piano di sicurezza previsto dall'articolo 18 del presente contratto;

-il cronoprogramma.

#### **Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.**

1.Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto;

#### **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1.Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2.Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3.Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4.L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto io Segretario Comunale Rogante ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alle parti, ad eccezione degli allegati "A" e "B" per dispensa espressa delle parti, in quanto ne hanno piena conoscenza; e le parti con me lo sottoscrivono, dichiarandolo conforme alla loro volontà, unitamente agli stessi allegati, in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del Codice della Amministrazione Digitale.

Il presente atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia, in unico originale, su ..... pagine intere e fin qui della .....

Letto, confermato e sottoscritto :

Il Rappresentante della stazione appaltante : .....

L'Appaltatore: .....

Il Segretario Comunale rogante Dr. ....